



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CHIAVAROLI, BIANCONI e CONTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 2014

Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio per la gestione dei siti culturali da parte di privati, imprese e organizzazioni *no profit*

ONOREVOLI SENATORI. - Un Paese che vuole crescere in occupazione lavorativa, in innovazione, in attrazione turistica, nonché in conoscenza, deve avviare una riforma precisa nel settore dei beni culturali, affinché si garantisca che il governo delle istituzioni culturali, oggi ancora molto accentrato nelle mani pubbliche, sia sempre più esternalizzato e che la gestione dei siti culturali sia affidata a soggetti, siano essi associazioni, imprese, consorzi, cooperative o fondazioni, realmente capaci di aggregare pubblico e cittadinanza.

Il passaggio legislativo, ormai necessario per il rilancio della cultura e del patrimonio storico-artistico, consiste proprio nel far arretrare la presenza dello Stato nella gestione dei siti e delle istituzioni culturali, consegnando una maggiore libertà di azione, di impresa e di ricerca a quei soggetti che intendono investire nella riqualificazione dei tanti luoghi che compongono il "bel paese". Solo in questo modo i cittadini possono rendersi effettivamente fruitori attivi della cultura e del patrimonio che possiedono.

Con il disegno di legge in oggetto, che concede ampia autonomia e indipendenza agli enti culturali, certamente non si vuole tradire, ma bensì rinvigorire la portata sia dell'articolo 9 della Costituzione italiana, che assegna alla Repubblica, come insieme dei cittadini e delle istituzioni nazionali e locali, la promozione della cultura e la tutela del patrimonio, sia del disposto degli articoli 117 e 118, che consegnano al dialogo tra enti territoriali e Stato la responsabilità della conservazione dei beni culturali.

La vigilanza dello Stato rimane inalterata, così come inalterato rimane il suo compito di sorvegliare l'uso pubblico e la tutela degli

eventuali beni dati in gestione (articolo 18 e articolo 105 del Codice dei beni culturali e del paesaggio); lo Stato avrà il dovere di tutelare (articolo 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) i beni culturali anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

Ciò che cambia invece è il titolare delle decisioni sui progetti e sulla gestione del nostro straordinario patrimonio culturale. Se infatti viene garantita ampia indipendenza ed autonomia alle istituzioni culturali (musei, pinacoteche, siti archeologici, ex luoghi di culto, monumenti d'interesse storico e sociale) e la loro conduzione viene aperta a soggetti sociali diversi dallo Stato e dagli enti locali, necessariamente chi decide sui progetti, sulle ricerche e sulle iniziative, sarà solo e soltanto il consiglio direttivo dell'ente stesso.

Attualmente un museo, sia esso statale o privato, locale o nazionale, è alle strette dipendenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle soprintendenze: questo accentramento delle competenze, unito a vincoli spesso asfissianti e ad un'elevata discrezionalità del potere dei funzionari delle soprintendenze, ha causato un appiattimento delle gestioni che, non di rado, hanno manifestato *deficit* espliciti in casi di malfunzionamenti, chiusure, mancanza di personale, numero esiguo di visitatori.

Con il disegno di legge in oggetto, si garantisce la possibilità di costituire strutture giuridiche indipendenti che, impegnandosi nella gestione dei siti culturali, si assumono la responsabilità di far quadrare i bilanci ma anche la possibilità di trarre profitto dalla gestione stessa.

Infatti, soltanto attraverso l'incentivazione del profitto è possibile risvegliare nel mondo dei beni culturali un ruolo attivo del settore privato, sino ad ora dormiente o indifferente a tale realtà, in virtù della scarsa attrattiva economico-sociale che la conduzione pubblica ha garantito.

Soltanto privatizzando la gestione dei beni culturali e dando autonomia e indipendenza alle società predisposte a tale compito, si potrà rendere il patrimonio italiano non solo l'orgoglio del nostro Paese, ma anche rendita economica, fonte di sviluppo occupazionale e richiamo turistico.

In attesa di altre riforme collaterali del settore, come la revisione dell'Iva sulla compravendita di opere di arte, la riforma della legge sulla libera circolazione dei manufatti artistici, la semplificazione delle procedure di sponsorizzazione, lo snellimento delle concessioni, la presente proposta vuole concedere ai soggetti sociali presenti sul territorio italiano la possibilità di «inventare» il proprio lavoro, scommettendo sul patrimonio culturale del nostro Paese.

Pertanto l'articolo 1 del disegno di legge incentiva la costituzione di strutture di diritto privato, a bilancio interno, per la valorizzazione dei siti culturali, disciplinando le modalità di partecipazione alle stesse.

L'articolo 2 presenta al suo interno tutti gli interventi che si ritengono opportuni per attenuare nel Codice dei beni culturali e del paesaggio molti degli impedimenti e divieti che deprimono, ad oggi, le azioni propositive sui beni stessi e che consegnano un potere di interdizione e di decisione straordinario al funzionario della soprintendenza.

In particolare, si elimina il potere di indirizzo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sulle funzioni esercitate dalle regioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

Con una modifica dell'articolo 21 del Codice, si definisce come non più necessaria l'autorizzazione del Ministero per spostare

temporaneamente beni culturali, siano essi quadri, mobili od oggettistica.

Si interviene, inoltre, sull'articolo 44 del Codice che disciplina il comodato e il deposito dei beni culturali. La disposizione attualmente vigente vincola gli enti culturali alle decisioni e ai tempi del Ministero; con il presente disegno di legge, invece, si assegna al Ministero soltanto la potestà della sorveglianza. Gli enti culturali e i proprietari di beni culturali possono ricevere in comodato opere, manufatti o abitati senza l'assenso del competente organo ministeriale.

In aggiunta, si attenua l'unilateralità dell'azione ministeriale nell'adozione delle misure volte a tutelare l'integrità dei beni culturali immobili. Infatti, una modifica proposta all'articolo 45 del Codice prevede che il Ministero nella definizione delle stesse debba trovare un accordo con l'ente proprietario o il gestore dei beni stessi.

Tra le disposizioni dell'articolo 2 si prevede anche l'abolizione dell'articolo 58 del Codice, che dà allo Stato la possibilità di permutare beni pubblici con proprietà private quando dalla permuta derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale. In una concezione liberista, non ha senso ritenere che un bene vada ad aumentare il patrimonio culturale nazionale soltanto se statalizzato, potendo essere gestito in modo efficiente da privati. Pertanto si dispone l'abrogazione della disposizione.

Infine si elimina l'autorizzazione del soprintendente quale atto necessario per consentire i calchi da copie degli originali già esistenti, nonché quelli ottenuti con tecniche che escludono il contatto diretto con l'originale.

L'articolo 3 del disegno di legge modifica l'articolo 48 del Codice dei beni culturali e del paesaggio che disciplina i prestiti e le autorizzazioni per mostre o esposizioni. Si elimina la facoltà in capo al Ministero di autorizzare il prestito, ad eccezione di quei beni culturali individuati con decreto del Ministero.

L'articolo 4, infine, modifica l'articolo 110 del Codice in materia di incasso e riparto dei proventi. Prevede, infatti, che gli incassi e i proventi derivanti da un bene cul-

turale, sia esso un luogo, un istituto o un singolo bene, durante la gestione o conduzione di un ente di diritto privato, siano versati nei fondi di gestione dell'ente stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di enti di diritto privato per la gestione di siti culturali)

1. Dopo l'articolo 116 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 116-bis. - *(Istituzione di enti di diritto privato per la gestione di siti culturali)*.

– 1. Il Ministero incentiva la costituzione di enti di diritto privato, a bilancio interno, per la gestione di siti culturali, al fine di garantire una loro valorizzazione e una gestione improntata all'efficienza economica.

2. Oltre al Ministero possono partecipare alla costituzione dell'ente di cui al comma 1, in qualità di soci fondatori e promotori, gli enti territoriali, nel cui ambito l'ente ha sede, che assumano l'impegno di contribuire stabilmente al fondo di gestione. Possono altresì diventare soci fondatori e promotori, altri soggetti, pubblici o privati, che contribuiscono ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione dell'ente stesso nella misura e secondo le modalità stabilite dallo statuto.

3. Al momento della costituzione dell'ente di diritto privato, il Ministero stabilisce autonomamente quanto destinare al fondo di dotazione iniziale dell'ente. Inoltre, il Ministero partecipa economicamente al fondo di gestione dell'ente in proporzione di uno a uno rispetto a quanto l'ente dichiara triennialmente.

4. Con apposita convenzione stipulata con il Ministero o con l'ente proprietario del sito culturale, vengono stabilite le modalità di conferimento all'ente di cui al comma 1 dell'uso del sito culturale, comprese le relative

dotazioni e collezioni, e le modalità con le quali i soci fondatori provvedono al ripiano delle eventuali perdite.

5. L'ente di diritto privato persegue le finalità della valorizzazione, promozione, gestione e adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo del sito culturale in gestione, dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo e la promozione e valorizzazione delle possibili attività museali.

6. Il consiglio di amministrazione dell'ente di cui al comma 1 è composto da tutti i partecipanti al fondo di dotazione e di gestione, secondo le modalità previste dallo statuto, e da personalità esterne richieste dalla struttura stessa, il cui ruolo è disciplinato dallo statuto stesso».

Art. 2.

(Eliminazione di vincoli all'efficiente utilizzo dei beni culturali)

1. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 7, le parole: «le potestà di indirizzo e» sono sostituite con le seguenti: «la potestà»;

b) all'articolo 21:

1) al comma 1, lettera a), le parole: «la rimozione o» sono soppresse, e le lettere b) e c) sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: «non è soggetto ad autorizzazione, ma» sono soppresse;

c) all'articolo 44, commi 1 e 5, le parole: «, previo assenso del competente organo ministeriale,» sono soppresse;

d) all'articolo 45, comma 1, dopo le parole: «facoltà di prescrivere» sono aggiunte le seguenti: «, in accordo con l'ente proprietario o il gestore,»;

e) l'articolo 58 è abrogato;

f) all'articolo 107, comma 2, le parole: «, previa autorizzazione del soprintendente,» sono soppresse.

Art. 3.

(Autorizzazione per mostre ed esposizioni)

1. L'articolo 48 del Codice dei beni culturali e del paesaggio è sostituito dal seguente:

«Art. 48. - *(Autorizzazione per mostre ed esposizioni)*. - 1. Ad esclusione dei beni culturali che il Ministero reputa, per tutela o per decoro, non trasferibili o trasferibili solo dopo autorizzazione, individuati con apposito decreto del Ministero, non è soggetto ad autorizzazione ministeriale il prestito per mostre ed esposizioni:

a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1;

b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1;

c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a) ed e);

d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librerie indicate all'articolo 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all'articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).

2. Per i beni di cui al comma 1 non soggetti ad autorizzazione, la richiesta di prestito è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione e indica il responsabile della custodia dei beni in prestito.

3. Quando necessaria ai sensi del comma 1, l'autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio del-

l'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.

5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale».

Art. 4.

(Incasso e riparto dei proventi)

1. L'articolo 110 del Codice dei beni culturali e del paesaggio è sostituito dal seguente:

«Art. 110. - *(Incasso e riparto dei proventi)*. - 1. Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi

o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica. Se invece tali istituti, luoghi o singoli beni sono in gestione o conduzione di un ente di diritto privato ai sensi dell'articolo 116-*bis*, gli incassi e i proventi sono a bilancio interno, cioè sono versati nei fondi di gestione dell'ente stesso.

2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, non gestiti da alcun ente di diritto privato ai sensi dell'articolo 116-*bis*, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo.

3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato, non gestiti da alcun ente di diritto privato ai sensi dell'articolo 116-*bis*, sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione dei luoghi medesimi, ai sensi dell'articolo 29, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.

4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale».

